14.

IL BUON UOMO RICCIARDO E LA COSTITUZIONE DI PENSILVANIA

ITALIANIZZATI PER USO

DELLA DEMOCRATICA

VENETA RISTAURAZIONE.

VENEZIA

1797.

Al Sovrano Popolo di Venezia.

Ottimi costumi ed ottima legislazione sono le due solide basi sulle quali unicamente si appoggia la pubblica felicità. I tuoi costumi, o Veneto Popolo, *fin ora ad imbelle morbidezza, a stupida voluttà, ad abbominevole depravazione sono stati spinti dalla sospettosa politica di un inquisitorio governo. Le tue leggi furono barbare, intralciate, oppressive, contradditorie, ripiene di assurdità. La odiosissima distinzione tra il nobile autorevole e ricco, e il plebeo conculcato e avvilito estinse ogni amore di patria. Ma ecco che ti vengono ora offerti*

i proverbii del buon uomo Ricciardo, onde nel tuo fortunato risvegliamento tu seguir possa la sobrietà de' piaceri, la moderazione dei desiderii, l'amor della fatica e del risparmio, e tutte le più benefiche sociali virtù. Tu trovi innoltre nella costituzione di Pensilvania l'original modello del codice legislativo addottato dalla sapienza della francese repubblica. Gli americani furono i primi a filosofar sul vero spirito, e su i preziosi più essenziali vantaggi della libertà. Essi evitarono gli scogli e le inconvenienze delle tumultuose democrazie di Grecia, sempre nei suoi genii volubilissima. Possa il salutare ribrezzo della esecrabile schiavitù rimaner in te sempre energico e vivo! e possa tu trarre utili lezioni ai terribili esempj, e alle disgrazie dei tempi trascorsi!

LA SCIENZA DEL BUON UOMO

RICCIARDO SAUNDERS

O FACILE MANIERA ONDE PAGAR LE PUBBLICHE IMPOSIZIONI

OPUSCOLO

DI BENIAMIN FRANKLIN

TRADOTTO

DA BERNARDO MARIA CALURA.

Sentii a dire che niente reca tanto piacere a un Autore, che di veder le sue opere con venerazione citate da altri sapienti Scrittori. Rade fiate emmi addivenuto di ottenerne un simil piacere. Poichè quantunque io possa senza vanità asserire, che dopo un quarto di secolo, sonomi procacciato annualmente un distinto nome fra gli autori di almanacchi, pur non ancora m' accorsi che gli Scrittori, miei confratelli nel medesimo genere degnassero onorarmi di qualche elogio, o che alcun altro Autore facesse di me la menoma rimembranza; a modo tale che senza il tenue effettivo profitto che ritrassi dalle mie produzioni, il total manca-

mento di applauso mi avrebbe levato il coraggio.

Conchiusi alfine, che il giudice miglior del mio merito era il popolo, poichè esso comperava il mio almanacco; tanto più, che difondendomi nel mondo senza esser cognito, soventemente intesi ripetere alcuni de' miei aforismi, e delle mie sentenze da questo e da quello, aggiundendovi sempre alla fine: „ come dice il buon uomo Ricciardo ". Ciò mi recò qualche piacere, e provommi che non solamente si tenea conto di mie lezioni, ma che si portava ancora qualche rispetto alla mia autorità; ed io confesso, che per incoraggiare tanto più il mondo a rassovvenirsi delle mie massime ed a ripeterle, mi è talora accaduto di citar me medesimo col tuono più grave, e più serio.

Quindi giudicate quanto io dovei esser contento di una avventura che io vi voglio pur raccontare. Mi fermai l'altro jeri a cavallo in un luogo ove trovavasi moltitudine di gente radunata per una vendizione che vi si dovea fare. Non essendone ancora venuta l'ora, la compagnia movea questioni su la calamità de' tempi, e taluno indirizzandosi a un personaggio in capei bianchi, e molto ben messo, gli disse:

disse: „ E voi padre Abramo, che pensate mai di questo tempo? Non siete forse d'opinione che il peso delle imposizioni finirà col distruggere questo paese da capo a fondo? Poiche come fare onde pagarle? Qual espediente vorreste voi che quindi si prendesse"? Il padre Abramo stette alcuni instanti in meditazione e replicò: se volete sapere la mia foggia di pensare ve la dirò in poche parole: „ poichè per l'uomo ben accorto sono bastevoli brevi accenti. E già non è la quantità delle sillabe che riempia lo stajo": come dice il buon uomo Ricciardo.

Ognuno affollossi onde impegnare il padre Abramo a parlare, e l'assemblea essendosi in cerchio avvicinata intorno di lui, egli tenne il seguente discorso: „ Miei cari amici, e buoni vicini! E' certo che le imposizioni sono pesantissime; pure se non avessimo a pagare che quelle che il governo ci chiede, noi potremmo sperare di tenervi fronte più facilmente; ma noi ne abbiamo quantità d'altre ancora più aspre: per esempio la nostra accidia ci aggrava due volte più del Governo, il nostro orgoglio tre volte, la nostra trascuratezza quattro volte altrettanto ancora. Queste tasse sono di una tale indole che non è possibile ai com-

missarii di sminuirne il peso, nè di alleviarcene; frattanto evvi qualche cosa da sperare se noi vogliamo seguire un buon consiglio; „ poichè come afferma il buon uomo Ricciardo nel suo almanacco dell'anno 1733 Dio dice all'uomo: ajutati, ed io pure ti ajuterò ".

Se vi fosse un governo che obbligasse i sudditi a prestar regolarmente la decima parte del loro tempo per suo servigio, molto dura sicuramente troverebbesi questa condizione; ma la maggior parte tra noi è tassata per accidia in una assai più tirannica maniera. Poichè se contate il tempo che passate in una assoluta oziosità, cioè o a far quasi nonnulla, o in dissipazioni che a niente conducono, voi troverete che io dico la verità. L'ozio guida con lui molte incommodità, e sensibilmente abbracia la durazion della vita. „ L'ozio, come dice il buon uomo Ricciardo, rassomiglia alla ruggine; essa logora più che il lavoro; la chiave di cui si serviamo è sempre brunita ". Ma, se amate la vita, come ancora asserisce il buon uomo Ricciardo, „ non dissipate inutilmente il tempo, poichè la vita già se ne è andata. Quanto tempo non concediamo al sonno sopra quanto noi dovremmo naturalmente concedergli! Non dimentichiamoci che " la volpe che

dorme

dorme non addenta galline“, e che noi avremo soverchio tempo a dormire quando saremo entro alla bara. Se il tempo è il più prezioso tra i beni“, la perdita del tempo, come dice il buon uomo Ricciardo, dee pur essere la più grande tra le prodigalità; poichè, come egli ancora prosegue, il tempo perduto mai non si trova, e quanto noi chiamiamo esservi soverchio spazio di tempo, troppo breve sempre diviene. „ Animo adunque; e operiamo, finchè lo possiamo. Col mezzo della attività noi faremo assai più con minor pena“. L'ozio come dice il buon uomo Ricciardo, rende tutto dificile; l'industria rende ogni cosa agevole; quegli che tardo s'alza dal letto, s'agita tutto il giorno, e incommincia appena i suoi affari che già imperversa la notte. L'accidia va sì lentamente, come dice il buon uomo Ricciardo, che la povertà coglièla tutto in un punto; affrettate i vostri affari, come ei dice ancora, e che essi non siano quelli che vi dieno fretta e fastidio. Andar a letto a buona ora, e alzarsi per tempo sono i due migliori mezzi onde conservar salute, fortuna e giudizio“.

Cosa mai significano le speranze e i voti che noi formiamo dietro a tempi più felici? Noi

Noi rendremo buono il tempo uscendo di casa. „ L'industria, come dice il buon uomo Ricciardo, non ha bisogno di desiderii. Chi vive di speranza, arrischia di morir di fame: non esiste profitto senza stento “. E' mestieri che io mi serva delle mie mani, poichè io non ho terre e poderi; se io ne possedo, esse sono estremamente aggravate di imposizione, e come con ragione osserva il buon uomo Ricciardo, „ un mestiere vale un fondo di terra, una professione è un impiego che sempre riunisce per voi l'onore e il profitto “. Ma convien affaticare al proprio mestiere, e sostentare la sua riputazione, altrimenti, nè la terra, nè il fondaco non ci ajuteranno a pagar le nostre tasse. „ Chiunque è industrioso, dice il buon uomo Ricciardo, non dee temer carestia “. La fame volge il guardo alla porta dell'uomo laborioso, ma non ardisce entrarvi. Questa porta egualmente vien rispettata dai commissarii e dai sargenti; poichè, come dice il buon uomo Ricciardo, „ l'industria paga i debiti, e la disperazione gli aumenta “. Non è necessario che voi troviate tesori, nè che ricchi parenti vi instituiscano lor legatario. „ La vigilanza, come dice il buon uomo Ricciardo, è la madre della prosperità, e “ Dio niente ri-

cusa

cusa all' industria. „ Lavorate finchè il pigro dorme, voi avrete molta biada da vendere e da custodire. Lavorate in tutti gli instanti che si chiamano oggi, perchè voi non potete sapere tutti gli ostacoli che incontrerete dimani. Ciocchè fa dire al buon uomo Ricciardo ": una cosa buona oggidì, vale assai meglio che due dimani. E ancora: Avete forse qualche cosa a far per dimani? fatela in oggi. „ Se voi foste il famiglio di un buon padrone, non avreste vergogna che egli vi chiamasse accidioso? Ma voi siete il vostro proprio padrone ". Arrossite dunque, come dice il buon uomo Ricciardo, d' aver a rimproverarvi accidia, e trascuratezza. „ Voi già avete tanto ad operare per voi medesimo, per la vostra famiglia, per la vostra patria: alzatevi dunque al romper del giorno; che il sole, guardando la terra, non possa dire ": Ecco un vile che dorme. „ Non più indugio, mettetevi all'opera, arruvidite le vostre mani nel maneggiar i vostri strumenti, e ricordatevi, come dice il buon uomo Ricciardo ", che un gatto in guanti non prende topi. „ Mi direte che molto evvi a fare, e che non ne avete la forza. Ciò può essere; ma abbiate la volontà e la perseveranza, e voi vedrete maraviglie. Poichè, come dice

il

il buon uomo Ricciardo nel suo almanacco, ma non mi ricordo in qual anno: „ l'acqua che costantemente cade goccia su goccia, arriva a consumare la pietra." Col lavoro e colla pacienza un topo spezza una grossa fune, e piccoli colpi ripetuti abbattono grandissime quercie.

Sembrami intendere che alcuno di voi mi dica: „ forse non si dee coglier qualche momento di respiro"? Vi risponderò o miei amici, ciò che dice il buon uomo Ricciardo: „ impiegate ben il vostro tempo, se volete meritar il riposo, e non perdete neppur un'ora, mentre già voi non siete sicuri di un minuto". L'ozio è un tempo che si può impiegare in qualche cosa di vostro vantaggio. Non evvi che l'uomo vigilante, il qual possa procurarsi questa specie di respiro, a cui l'accidioso non giunge giammai. „ La vita tranquilla, come dice il buon uomo Ricciardo; e la vita oziosa, sono due cose assai dissimili". Credete voi che la pigrizia vi recherà maggior agio, maggior piacer del lavoro? Avete il torto. Poichè, come dice ancora il buon uomo Ricciardo, „ la infingardaggine ingenera le cure; e l'ozio senza necessità produce pene funeste. Molti col solo loro spirito vorrebbero vivere senza lavorare; ma rompono per man-

canza

canza di fondi ". L'industria all'opposito conduce sempre la gioja, l'aggradimento, l'abbondanza, la considerazione. Il piacere corre dietro a que' che lo fuggono, la vigilante filatrice non è giammai manchevole di camicia. „ Dapoichè io ho una greggia e una vacca, tutti mi augurano il buon giorno, come dice ottimamente il buon uomo Ricciardo ".

Ma indipendentemente dalla industria, convien ancora aver costanza, risolutezza, attenzione e premura. Convien veder i suoi affari co' proprii occhi, e non soverchiamente affidarsi ad altrui. Poichè, come dice il buon uomo Ricciardo „ io non vidi mai albero che soventemente si cambii di luogo, nè vidi famiglia che spesse fiate disloggi, prosperar quanto altre che rimangono stabili ". Tre disalloggiamenti fanno il medesimo torto che un incendio. E' una medesima cosa gittar l'albero alle fiamme, che scambiarlo di sito. State nella vostra bottega, e la vostra bottega vi serberà fede. Se riuscir volete nel vostro affare, recatevi voi medesimo. Se poi volete che non sia fatto, mandate qualcuno. Perchè prosperi il lavoratore, è di mestieri ch' egli conduca il suo aratro o ch' egli stesso lo tiri. L'occhio di un padrone fa più delle sue due mani. Il manca-

camento di cura reca più di torto che la mancanza di sapere. Il non sopraintendere ai giornalieri operaj, diventa lo stesso che porger la propria borsa a loro discrezione. La soverchia fiducia in altrui, riesce a ruina di molti. Poichè, come dice l'Almanacco; „ negli affari del mondo non ci salviam colla fede, ma col non averne ". Le cure che da noi medesimi assumiamo, sono mai sempre profittevoli. Mentre, come dice il buon uomo Ricciardo, „ il saper è per l'uomo studioso, e le ricchezze sono per l'uomo vigilante, come la potenza è per la bravura, e il cielo per la virtù ". Se volete aver un fedel servitore, e che voi amiate, come farete? Servitevi da voi stessi. Il buon uomo Ricciardo consiglia la circonspezione e la premura relativamente agli oggetti anco della più tenue importanza, mentre soventemente addiviene che una leggera negligenza grandi mali produca. „ Per colpa di un chiodo che manchi, dic'egli, ecco il ferro di un cavallo si perde; e per colpa di un cavallo il cavaliero stesso è perduto, poichè il suo nemico lo raggiunge e lo uccide, e tutto per non aver fatta attenzione a un chiodo nel ferro di sua cavalcatura.

Ciò già è a sufficienza, o miei amici, intor-

torno all' industria e sopra l' attenzione che impiegare dobbiamo ai nostri proprii affari; ma dopo ciò dobbiamo posseder ancora la temperanza se vogliamo assicurare i successi di nostra industria. Se alcuno non sa far risparmj nel medesimo tempo del suo guadagno, egli morirà senza aver un soldo, dopo essere stato in tutta la sua vita attaccato al suo lavoro. „ Più la cucina è grassa, dice il buon uomo Ricciardo, più il testamento riesce magro “. Moltiplicità di fortune si dissipa, nell'atto medesimo che si acquistano, dapoichè le donne hanno neglette le conocchie e il lavoro a gucchia onde attendere al desco del tè, e dacchè gli uomini pel punchio abbandonarono l' ascia e il martello. „ Se voi volete esser ricco, dic' egli in un altro Almanacco, non apparate soltanto come si guadagni, sappiate ancora come si risparmi “. Le Indie non hanno arricchito gli Spagnuoli, perchè i loro dispendii sono stati assai più considerabili che i loro profitti.

Rinonciate dunque alle costose vostre follíe e avrete minor motivo di lagnarvi della ingratitudine de' tempi, della durezza e della esorbitanza delle imposizioni, e dell' oneroso mantenimento delle vostre case. Poichè, come dice il buon uomo Ricciardo, il vino, le don-

ne,

ne, il gioco, e la pessima fede diminuiscono la fortuna, e moltiplicano i bisogni ". Costa assai più caro il mantenimento di un vizio, che l'allevare due figli. Voi pensate forse che alquanto tè, alcuni bicchieri di punchio d'una in altra fiata, alcune delicatezze per la mensa, qualche maggior raffinamento negli abiti, e alcuni solazzi di tempo in tempo non possano esser di somma importanza; ma ricordatevi di quanto dice il buon uomo Ricciardo: „ ogni poco, molte volte ripetuto forma un assai ". Siate in guardia contro alle piccole spese. E' bastevole una sottilissima vena d'acqua per sommergere una gran nave. La delicatezza del gusto conduce alla mendicità. I pazzi apprestano banchetti, e i savj se li mangiano.

Eccovi qui tutti riuniti per una vendita di pura curiosità e di preziose chincaglie. Queste voi beni chiamate; ma se non istarete sulle vostre, ne risulteranno grandi mali per qualcheduno di voi. Voi fate conto che questi oggetti si venderanno a buon prezzo cioè, meno di quanto hanno costato; ma se essi non vi sono realmente necessarii, essi saranno sempre soverchiamente cari per voi. Ricordatevi ancora di quanto dice il buon uomo Ricciardo: „ Se tu compri ciò che ti riesce superfluo, tu non

tar-

tarderai a vendere quanto ti è più necessario ". Fa sempre riflessione pria di approffittartene di un buon mercato. Il buon uomo pensa forse che soventemente un buon mercato non è che illusorio, e che recandovi ristrettezza ed impaccio negli affari, vi accagiona torto assai più che non vi rende profitto. Poichè io mi rammemoro, ch'egli altrove ha detto: „ io vidi moltissima gente in ruina per aver fatto buoni mercati. E' una follía, dice ancora il buon uomo Ricciardo, d'impiegare il suo danajo onde comperare un pentimento ". Pur questo è quanto si fa tutti i giorni nelle vendite, per colpa di non aver letto l'Almanacco. „ L'uomo savio, dice ancora il buon uomo Ricciardo, si ammaestra colle altrui disgrazie ". I pazzi diventano rade volte più savj pel loro proprio infortunio: *felix quem faciunt aliena pericula cautum*. Io conosco taluno, che per ornar le sue spalle, fece digiunar il suo ventre, e quasi ridusse la sua famiglia a far a meno di pane. „ Le stoffe di seta, i rasi, i drappi, gli scarlati, e i veluti, come dice il buon uomo Ricciardo, agghiacciano la cucina ". Lungi dall'esser veri bisogni della vita, appena questi si possono riguardare come commodità. Non si ha tentazione di averli, che a cagione dello splen-

dore di lor apparenza. Così gli artificiali bisogni dell'uman genere son divenuti più numerosi delle naturali indigenze. „ Per una persona realmente povera, dice il buon uomo Ricciardo, si trovano cento mendici". Con simili stravaganze, e con altre follíe, la gente bennata è ridotta alla povertà, ed è sforzata ad aver ricorso a quei che pria dispregiava, ma che hanno saputo mantenersi col mezzo della industria e della temperanza. Ciò prova „ che uno che rimane diritto su proprii piedi, come benissimo dice il buon uomo Ricciardo, è più grande che un gentiluomo ginocchioni". Forse quelli che oltre modo si lamentano, aveano ereditata una onesta fortuna; ma senza conoscer i metodi onde essa era stata acquistata, essi si dissero: „ è giorno, e mai non verrà notte". Una sì piccola spesa sopra un retaggio come il mio non merita che vi si faccia attenzione. Ma nel fondo „ i fanciulli ed i pazzi, come ottimamente pensa il buon uomo Ricciardo, immaginano che venti zecchini e venti anni non possano mai terminare". Ma a forza di sempre prendere dalla madia senza niente rimettervi, ben tosto si viene a trovar il fondo; ed allora, come dice il buon uomo Ricciardo, „ quando il pozzo è secco, si co-

no-

nosce il valore dell'acqua". Ma ciò essi avrebbero potuto sapere, se avessero voluto farne disamina. Siete voi curiosi, o miei amici, di conoscer quanto vaglia il denaro? andate, e procurate di accattarne da qualcheduno; Colui che vuol farne un accatto dee attendersi amara mortificazione. Altrettanto addiviene a quelli che prestano a certuni, quando vanno a farsi restituire ciò che loro è dovuto. Ma questa non è la nostra questione. Il buon uomo Ricciardo, a proposito di quanto poco fa io diceva, ci previene prudentemente, che l'orgoglio degli attillati ornamenti è una funestissima traversia. Pria di consultar il vostro capriccio, consultate la vostra borsa. L'orgoglio è un mendicante che grida alto quanto il bisogno, ma infinitamente è più insaziabile. Se avete comperata una cosa leggiadra, sarà di mestieri averne dieci altre ancora, onde l'assortimento sia completo; pur, come dice il buon uomo Ricciardo, „ diventa più agevole reprimere la prima fantasia, che soddisfare tutte quelle che vengono dietro". Riesce di follía al povero in voler diventare la scimmia del ricco, come stolida era la rana che gonfiavasi onde divenir eguale al bue ponderoso. Le grosse navi possono assai più tentar il pericolo;

ma non conviene che le barchette si allontanino mai dalla riva. Le stravaganze di questa fatta sono ben presto punite; mentre, come dice il buon uomo Ricciardo, „ la gloria che a pranzo si ciba di orgoglio, cena poi un cocente disprezzo". E il buon uomo dice altrove. „ la gloria fa merenda con la abbondanza, desina con la povertà, e cena con la vergogna". Del resto, qual utile ci viene mai da questa vanità di comparire, per cui noi assumiamo tante pene, e si esponiamo a così acerbi disgusti? Ciò non può serbarci la sanità, nè guarire le nostre malattie. All'opposito, senza aumentare il personal merito, ciò fa nascere l'invidia, e precipita la ruina delle sostanze e della fortuna. Cosa è una farfalla? al più essa è un bruco vestito, ed ecco ciò che è il zerbino. Come afferma ancora il buon uomo Ricciardo, „ qual follía, che di accender debiti per simili superfluità"! In questa vendita, o miei amici, ci vengono esibiti sei mesi di credito, e forse il vantaggio di questa condizione trasse alcuno di noi a qui trovarsi, perchè non avendo dinaro sonante da spendere, qui troveremo la facilità di appagare la nostra fantasia senza sborsar cosa alcuna. Ma pensate voi bene a ciò che fatte, quando vi

ag-

aggravate di debiti? Voi concedete molti dritti ad un altro uomo sulla vostra libertà. Se non pagate al prescritto termine, vi vergognerete di veder il vostro creditore, e sarete nel timore parlandogli; vi abbasserete a scuse ridicolosamente motivate; a poco a poco perderete la vostra disinvoltura, e verrete finalmente a disonorarvi con le più evidenti e con le più disprezzevoli menzogne. Poichè, come dice il buon uomo Ricciardo, „ il primo fallo è di indebitarsi, il secondo è di mentire". Il facitor di debiti ha sempre la bugia in groppa. Un Inglese nato libero non dovrebbe giammai arrossire, nè temer di parlare a qualunque uomo vivente, nè temer dovrebbe di riguardarlo in faccia. La povertà non è che di troppo capace ad annichilar il coraggio, e tutte le umane virtù. „ E' difficile, dice il buon uomo Ricciardo, che un sacco vuoto possa tenersi diritto". Che pensereste di un principe o di un governo che vi proibisse con un editto, di vestirvi come le persone di distinzione sotto pena di prigione o di servitù? Non direste che voi siete nati liberi, che avete il dritto di vestirvi come vi piace, che un simile editto diventa un formal attentato contro ai vostri privilegj, e che un tal governo è ti-

rannico? E pur voi medesimi vi assoggettate a questa tirannia, quando vi caricate di debiti per lo puro ghiribizzo di far comparsa. Il vostro creditore ha il diritto, se gli aggrada, di privarvi della vostra libertà, confinandovi per tutta la vita in un carcere, o vendendovi come schiavo, se non siete in caso di pagarlo. Quando avete fatto il mercato che piacevi, può addivenire che più non pensiate al pagamento; ma i creditori, come dice il buon uomo Ricciardo, „ hanno miglior memoria dei debitori. I creditori, replica egli ancora, sono la setta più superstiziosa del mondo. Non si trovano osservatori di loro più esatti di tutte l'epoche del calendario". Il tempo scorre intorno a voi senza che vi mettiate attenzione, e vi si forma la dimanda pria che voi abbiate pensato al menomo preparativo onde soddisfarvi. Se all'incontro, vi sta a cuore il vostro debito, il termine che prima sembrava sì lungo, vi sembrerà estremamente corto, quando si avvicinerà. Par che il tempo abbia l'ali ai taloni, come ne ha alle spalle. „ La quaresima è ben corta, dice il buon uomo Ricciardo, per quelli che deggiono pagar a Pasqua". L'accattatore ed il debitore sono due schiavi, l'uno di chi da a prestito, l'altro di chi af-

fida

fida a credito; abbiate orrore di questa catena. Conservate la vostra libertà e la vostra indipendenza; siate industriosi e liberi; siate modesti e liberi; ma pensate forse in questo momento, esser voi in uno stato di opulenza che vi permetta di soddisfare qualche capriccio senza arrischiare di farvi torto. Usate risparmio pel tempo della vecchiezza e del bisogno, mentre ancor lo potete; „ il sole del mattino non dura tutto il giorno, come dice il buon uomo Ricciardo". Il guadagno è incerto e passagero; ma la spesa sarà sempre continua e certa. „ E' più agevole fabbricar due fumajuoli che di tenerne uno caldo, come dice il buon uomo Ricciardo, così andate piuttosto a dormire senza cena, che di alzarvi dal letto con debiti". Guadagnate quanto evvi possibile, e sappiate usar con parsimonia quanto avete guadagnato. Questo è il vero secreto di cangiar in oro il vostro piombo. E' cosa sicura, che quando possederete questa pietra filosofale, voi non vi lamenterete del rigore de' tempi, e della difficoltà di pagare l'imposte. Questa dottrina, o miei amici, è quella della ragione e della prudenza. Non istate però a confidarvi unicamente alla vostra industria, alla vostra vigilanza, e alla vostra economia. In

verità queste sono cose eccellenti, ma esse vi saranno affatto inutili, se pria di tutto non ottenete le benedizioni del cielo. Chiedete dunque umilmente queste benedizioni; non siate insensibili alle indigenze di quelli a cui son ricusate; ma recate loro consolazioni ed ajuti. Ricordatevi che Giobbe fu povero, e che di poi ritornò felicissimo.

Io non parlerò più oltre. La esperienza tiene una scuola, ove le lezioni costano caro; ma essa è la sola a cui gli insensati possano istruirsi; ancora non vi imparano essi gran cosa: poichè, come dice il buon uomo Ricciardo, „ si può dare un buon consiglio, ma non la buona condotta. " Ricordatevi dunque che quegli il quale non sa ricevere un buon consiglio, non può esser ajutato in utile foggia; poichè, come dice il buon uomo Ricciardo, „ Se non volete ascoltar la ragione, essa non fallirà nel farsi sentire ".

Il vecchio Abramo così diè termine al suo discorso. Il popolo ascoltavalo; si approvarono le sue massime; ma sul momento si operò precisamente al contrario, come addiviene agli ordinarii sermoni: poichè la vendita essendo incominciata, ognuno comperò nel modo più stravagante in onta a tutte le ammonizioni del

pre-

predicatore, e i timori che avea l'Assemblea di non poter pagare le tasse. La frequente menzione che egli avea fatta di me sarebbe per ogni altro riuscita nojosa: ma la mia vanità fu a meraviglia lusingata, quantunque io fossi ben certo, che di tutta la filosofia che venivami attribuita, non ve ne era la decima parte che mi appartenesse, e che io non avessi raccolta spigolando dietro le traccie del buon senso di tutti i secoli e di tutte le nazioni. Che che ne sia, ho risoluto di correggermi, dappoi la ripetizione che io ne intesi fare; e quantunque io mi fossi fissato nella risoluzione di comperar panno onde farmi un abito nuovo, io mi determinai di far durare l'abito vecchio. Lettore! se così tu puoi fare, tu vi guadagnerai quanto io già ci ho guadagnato.

RICCIARDO SAUNDERS.

Costituzione della Repubblica di Pensilvania, scritta da BENIAMINO FRANKLIN *ed ivi accettata nell' anno* 1776.

TRADOTTA

DA ANTONIO MARCANTONI.

La sussistenza del Corpo politico dello Stato, l'impegno di sostenerla, e la facoltà di far godere alla Popolazione, che lo compone i proprj naturali diritti, ed ogn'altro bene, che l'Autor d'ogni esistenza sparse sugl' Uomini, devono essere lo scopo dell'istituzione, e della conservazione d'ogni Governo: e qual ora non sieno questi grandissimi oggetti interamente soddisfatti, il Popolo ha diritto di cambiarli con un Atto della comune volontà, e di prendere quegl'espedienti, che gli sembrano necessarj onde procurarsi la sua sicurezza, e la sua felicità.

Essendosi sino al giorno d'oggi gl'Abitanti di questa Repubblica riconosciuti Sudditi del Re della Gran Bretagna unicamente per la protezione, che promettevano da esso lui: avendo non solo esso Re ritirata questa protezione,

ne, ma avendo cominciata, e continuando ancora contro di loro la più crudele, e la più ingiusta guerra, nella quale oltre le truppe della Gran Bretagna ha impiegato alcuni stranieri mercenarj, ed alcuni Selvaggi, e Schiavi per conseguire l' oggetto propostosi, e che confessa di ridurli ad una totale vergognosa sommissione, e al dispotico dominio del parlamento Britanico: non che avendo anco contro li detti Abitanti esercitati moltissimi altri Atti di tirannide, che nella dichiarazione del Congresso Generale sono stati pienamente sviluppati; per lo che ogni vincolo di soggezione, e di fedeltà verso esso Re è rotto, ed annientato, e cessa quindi nelle Colonie ogni potere emanato da lui, ed ogni altra di lui Autorità. Siccome poi per l'interesse, e per la sicurezza degl' Abitanti di queste Colonie rendesi assolutamente necessario, che esse ormai divengano Stati liberi, e indipendenti, e che in ciascheduna di loro vi sia un Governo permamente, e conveniente di cui l' unica sorgente, e l' unico fondamento sia l' Autorità del Popolo relativamente agl' oggetti dell' onorevole Congresso Americano.

Noi rappresentanti gl' Uomini liberi di Pensilvania estraordinariamente, ed appositamente

uniti

uniti per l'oggetto di dissegnare un Governo, secondo gl' esposti principj; ricolmi di gratitudine alla bontà del Supremo Moderator del Mondo (di lui, che solo sà sino a qual grado di felicità possa arrivare il Genere Umano sulla terra, perfezionando l'Arte del Governo): riconoscendo la suprema bontà la qual permette, che il Popolo di questo Stato si faccia volontariamente, e di pieno consenso, senza violenza e dopo una matura deliberazione, quelle Leggi, che giudicherà più giuste, e le migliori onde governare la sua futura Società: e pienamente convinti, che lo stabilimento de' principj fondamentali del Governo i più proprj a procurar la felicità generale de' Popoli di questo Stato, e della sua posterità, è un dovere per noi indispensabile, non che a provvedere alle future ristaurazioni imparzialmente, e senza prevenzione a favor o contro veruna Classe, Setta, Denominazione di Uomini particolari qualunque sieno, in virtù dell'Autorità di cui siamo investiti da' nostri Costituenti, ordiniamo, spieghiamo, e stabiliamo la dichiarazione de' diritti, ed il Piano di Governo (1) seguente perchè divenga la Costituzione di questa Repubblica inviolabile, e vigorosa per sempre, ed inalterabile, eccettuati quei Arti-

ti-

ticoli, che l'esperienza coll'andar degl'anni ci farà conoscere bisognevoli di regolazione, e che verranno corretti, o perfezionati in virtù dell' Autorità del Popolo da un Corpo di Delegati composto a norma dell' ordinazione del Piano di questo Governo onde ottennere, ed assicurare in un modo più efficace *il grande oggetto, e il vero stato di ogni Governo come lo abbiamo esposto di sopra.*

CAPITOLO PRIMO

Dichiarazione espositiva de' Diritti degl'Abitanti della Pensilvania.

I.

Ogni Uomo è nato egualmente libero, e indipendente (2), ogn'uno ha diritti certi, naturali esenziali, ed inalienabili, fra' quali si dee annoverare quello di godere della vita, e della libertà, e di diffenderle: ha anco quello di acquistare una proprietà, di possederla, e di proteggerla; finalmente ha quello di procurarsi, e di ottenere la propria felicità, e la propria sicurezza.

II.

II.

Ogni Uomo ha il diritto naturale ed inalienabile di adorare l'Onnipossente in quel modo, che la di lui scienza, e le di lui cognizioni gli suggeriscono. Non può essere verun' Uomo costretto legitimamente ad abbracciare una forma particolare di Culto religioso, a fabbricare, o ritenere un luogo particolare per l'esercizio di quello, siccome non può esser costretto a stipendiare li Ministri della Religione contro la di lui volontà, o senza il di lui proprio, e libero consentimento. L' Uomo, che riconosce l'esistenza di un Dio non può essere giustamente privato di alcun diritto civile come Cittadino, nè molestato in alcun modo da chi si sia per motivo de' suoi sentimenti nell'argomento di Religione, o nella forma particolar del di lui culto: non può, nè deve Potenza alcuna arrogarsi nello Stato, l'esercizio di una Autorità che possa in verun caso permettere di turbare, o di tormentare il dritto della di lui coscienza sul libero esercizio della Religione.

III.

Il Popolo di questo Stato ha egli solo l'essenziale, ed esclusivo diritto di governare, e di regolare l'interno suo Ministero.

IV.

Risiedendo originariamente nel Popolo ogni Autorità, ed essendo in conseguenza da quello emanata, ne segue, che tutti gli Offiziali del Governo rivestito d'Autorità ossia legislativa ossia esecutrice sono li suoi Commissionati, li suoi serventi, e in ogni tempo responsabili al popolo.

V.

Il Governo è, o deve esser istituito per il vantaggio di tutti, per la protezione, e sicurezza del Popolo, della Nazione, e della Comunità, non già per profitto, o per interesse particolare di un sol Uomo, che non è se non se una particola di questa Communità. La Communità ha l'incontrastabile diritto inalienabile, e inamissibile di riformare, cambiare, o abo-

o abolire il Governo in quella maniera, che questa giudicherà, che le sia più conveniente, e più adattato a procurare la pubblica felicità.

V I.

Per impedire, che gl'Offiziali o legislativi, o esecutivi non divengano Oppressori, il Popolo, ha diritto nel momento, che crede più conveniente di farli rientrare nello stato privato, e di provedere ai posti vacanti con certe, e regolari elezioni.

V I I.

Ogni Elezione deve esser libera; ed avendo ogni Uomo libero un sufficiente interesse evidente, e comune, ed essendo attaccato alla Comunità colli stessi legami, deve ognuno aver un diritto eguale di elegger gl'Offiziali, e di esser eletto per li diversi impieghi.

V I I I.

Ciaschedun membro della Società ha il diritto d'esser protetto dalla stessa Società nel godimento della sua vita, della sua libertà, e

della

della sua proprietà : e, in conseguenza è tenuto di contribuire per la sua porzione alle spese di questa protezione di servire personalmente, o colla sostituzione, lo Stato quando sia necessario: ma senza il di lui consenso, o quello de' di lui rappresentanti non può essergli giustamente tolta parte veruna della di lui proprietà, nè applicata al pubblico uso: e pagando un'equivalente, non può alcuno, che si faccia scrupolo di portar Armi, esser giustamente sforzato a portarle: finalmente l'Uomo libero di questo Stato non può esser obbligato ad obbedir a verun'altra legge, se non a quelle, che esso ha approvato per il comun bene o col di lui voto, o col mezzo de' di lui rappresentanti legittimi.

IX.

In ogni procedura per delitto, l'uomo ha diritto d'esser ascoltato o per se stesso, o col mezzo del suo Consiglio: di ricercar la cagione, e la natura dell'accusa, che gli viene imputata: d'esser posto a confronto coi testimonj: di somministrar ogni prova, che possa essergli favorevole, di chiedere una pubblica, e sollecita istruzione per un *Giurato* imparziale del

Paese senza la di cui unanime opinione non potrà esser dichiarato colpevole. Non può esser forzato a somministrar prove contro la di lui persona: e non può verun Uomo giustamente esser privato della sua libertà, se non in vigor delle leggi del Paese, o per giudizio de' suoi Pari.

X.

Ogn' Uomo per la propria persona, per la sua Casa, per le sue Carte, e per ogn' altra cosa da esso posseduta, ha il diritto di essere al sicuro d' ogni ricerca, e d' ogni occupazione: conseguentemente ogni Warant (3) è contrario a questo diritto, quando preventivo giuramento, ed altro Attestato, non ne stabiliscano sufficientemente il fondamento, e quando l' ordine, e la richiesta portate dal *Warant* ad un Officiale, o Messaggero di Stato di ricercare ne' luoghi sospetti, di ritenere una o più persone, e di assicurarsi della lor proprietà non siano accompagnati da una speciale dissignazione di persona, e descrizione degl' oggetti, che si ricercano, e che si vogliono ritenere. Finalmente non deve esser rilasciato alcun *Warant* se non nel caso, e colle prescritte formalità.

XI.

X I.

Nelle differenze relative alla proprietà, e nelle liti tra due, o più persone particolari, le parti hanno la facoltà d'istruirne il Giurato, e questa forma di procedura deve esser riguardata come sacra.

X I I.

Il Popolo ha diritto di parlare liberamente di scrivere, e di pubblicare li di lui sentimenti: in conseguenza la libertà della stampa non deve mai essere circoscritta.

X I I I.

Il Popolo ha diritto di portar l'Armi per sua difesa, e per quella dello Stato; e siccome in tempo di Pace le Armate stabili sono pericolose per la libertà, non dee perciò esserne mantenute, e il Soldato deve sempre esser tenuto in una esatta subordinazione dall'Autorità Civile, e sempre governato da quella.

XIV.

Per conservare li vantaggi della libertà, e mantenere un Governo libero, è assolutamente necessario di ricorrer frequentemente ai principj fondamentali della Costituzione, ed è pure necessaria un'adesione a quelli della giustizia, della moderazione, della temperanza, della industria, e della frugalità. Il Popolo dee in conseguenza aver una particolar attenzione a tutti questi differenti punti nella scielta de' suoi Officiali, e rappresentanti, e ha diritto di esiggere da suoi Legislatori, e da suoi Magistrati una esatta, e costante osservazione di questi stessi principj nella formazione, e nell' esercizio delle Leggi necessarie per la buona amministrazione dello Stato

XV.

Ogn' Uomo, ogni qual volta crede di poter procurarsi la sua felicità o abbandonando lo Stato in cui vive per stabilirsi in altro, che lo voglia ricevere, o formandosi un nuovo Stato ne' Paesi vacui o in un Paese acquistato co' propri denari ha un diritto naturale, ed esenziale di farlo.

XVI.

Il Popolo ha diritto di radunarsi, di concionare per il ben comune, di instruire li suoi rappresentanti, e di chiedere al corpo Legislativo, per il mezzo di suppliche, di petizioni, o di rimostranze la revendicazione del torto, ch' ei crede, che gli sia stato fatto.

CAPITOLO SECONDO

Forma di Governo.

SESSIONE I.

La Repubblica, o Stato della Pensilvania sarà per l' avvenire governato dall' unione dei rappresentanti gl' Uomini liberi dello Stato, da un Pressidente, e da un Consiglio nella maniera, e forma seguente.

SESSIONE II.

Il supremo potere legislativo sarà confidato ad una Camera composta dai rappresentanti gl' Uomini liberi dello Stato, o Repubblica di Pensilvania.

Sessione III.

Il supremo potere esecutivo sarà confidato ad un Pressidente, e ad un Consiglio.

Sessione IV.

Nella Città di Filadelfia verranno stabilite le Corti di giustizia, siccome in ciascheduno Contado, che compone questo Stato.

Sessione V.

Gl' Uomini liberi dello Stato, e i loro Figli maschj saranno armati, e disciplinati per la pubblica diffesa sotto alcuni regolamenti, restrizioni, ed eccezioni, qualli verranno stabiliti con rigor di legge dall' Assemblea Generale: conservando sempre al Popolo il diritto di scieglier li Colonelli, e gl' altri Offiziali dello Stato minore nella maniera e con elezioni così frequenti, che verranno prescritte dalle indicate Leggi.

Sessione VI.

Ogn'Uomo libero dell'età di 21 Anno compito, che per un Anno intero avrà abitato nello Stato, immediatamente avanti il giorno in cui verrà fatta la Elezione de' rappresentanti, e che in questo tempo avrà pagato le contribuzioni, avrà il diritto del suo voto all'Elezioni; ma li Figli de' Proprietarj di terre avranno terminati gl'Anni 21 diritto di votare, benchè non abbiano pagato le tasse.

Sessione VII.

La Camera de' rappresentanti gl'Uomini liberi di questa Repubblica sarà composta di persone le più sperimentate per la loro saviezza, e loro virtù, che saranno scielte rispettivamente dagl'Uomini liberi in ciascheduna Città, e Contea dello Stato. Non potrà alcuno esser eletto senza la condizione di aver abitato nella Città, o Contea, per la quale fosse eletto, due interi anni immediatamente avanti la detta Elezione; e verun membro di questa Camera fin a tanto, che sarà in tal Uffizio non potrà possedere verun altro impiego se non nell'Armata.

Sessione VIII.

Non potrà alcuno esser eletto Membro della Camera de' Rappresentanti gl' Uomini liberi di questa Repubblica più di quattro volte in sette Anni.

Sessione IX.

Ad eccezione dell' Anno presente, ogni Anno nel secondo martedì del mese di ottobre verranno dagl' Uomini liberi della Repubblica eletti per iscrutinio i membri della Camera de' rappresentanti, e si ridurranno il quarto lunedì del suddetto mese: si chiameranno essi l'*Assemblea Generale dei rappresentanti gl' Uomini liberi di Pensilvania*; Questi avranno il diritto di sciegliere il loro Oratore, il Tesoriere di Stato, e ciaschedun altro Offiziale; le loro Sessioni saranno indicate, e regolate da loro proprj aggiornamenti: prepareranno i Bill, e i decreti, e loro daranno la forza di legge: giudicheranno sulla validità dell' Elezioni, e sulla qualità de' loro Membri: potranno espeller alcuno di essi, ma non giammai due volte per la stessa ragione: potranno ordinar

o giu-

o giuramento, o l'attestato dopo l'esame de' Testimonj: far giustizia sopra le querimonie che lor verranno presentate, accusar i delinquenti di Stato accordar privileggj di Cooperazioni, costituir Città, Borghi, Cittadelle, Contadi: essi avranno ogn'altro potere legislativo d'uno Stato libero, e Repubblicano; non già l'autorità di aggiungere, nè di cambiare parte alcuna della presente Costituzione, nè d'abolirla, o d'infrangerla in veruna sua parte.

Sessione X.

I due terzi del numero intero dei Membri eletti, saranno un numero sufficiente per discutere, e decidere gl'affari nella Camera de' rappresentanti. Subito, che saranno riuniti, e che sarà scielto da essi l'Oratore, avanti d'occuparsi in verun'affare, ciascheduno dei Membri farà, o segnerà oltre il giuramento, e l'attestato di fedeltà, e d'obbedienza, che sarà ordinato da uno degli Articoli seguenti, un giuramento, ed un'Attestato concepito ne' termini seguenti.

Giuro (o affermo) che come Membro di questa Assemblea io non proponerò alcuna parte,

te, voto, o risoluzione, e non darò la mia approvazione a veruno, che mi sembrerà nocivo al popolo: che non farò cosa alcuna, nè approverò alcun Atto, o qualunque altra cosa, che serva a debilitare, o diminuire li diritti, e privileggj del popolo, quali sono ennunziati nella costituzione di questo Stato; ma di dirigermi in ogni cosa, come un onesto, e fedel rappresentante, e Guardiano del Popolo, seguendo ciò, che il mio giudizio, e le mie cognizioni mi indicheranno per cosa migliore.

Ogni Membro prima di prender il suo luogo farà, e sottoscriverà la seguente Dichiarazione; cioè.

Io credo in un solo Dio Creatore, e Governatore di questo Mondo, che premia i buoni, e castiga, i malvagi: e riconosco, che le Scritture dell'antico, e del nuovo Testamento sono state dettate per ispirazion divina.

Non potrà esigersi in questo Stato più estesa professione di fede da alcun Officiale civile, o Magistrato.

SESSIONE XI.

La futtura Assemblea generale (e così negl' anni successivi, e sino a tanto, che sarà riputato necessario,) nella prima sua riduzione eleggerà per iscrutinio i Delegati onde rappresentar questo Stato al Congresso. Ogni Delegato potrà essere levato di posto in qualunque tempo senz'altra formalità, che per la nomina che dall'Assemblea generale venisse fatta di altro in di lui vece. Non potrà alcuno sedere al Congresso più di due anni consecutivi; nè potrà venir rieletto, se non passati tre anni di vacanza: e d'ora in poi non potrà alcun Cittadino provveduto d'impiego alla nomina del Congresso essere eletto per contemporaneamente rappresentante questa Repubblica.

SESSIONE XII.

Qual'ora avvenisse, che alcuna, o molte Città, che una, o più Contee ommettessero, o rifiutassero di eleggere, o di mandare i loro Rappresentanti all'Assemblea generale, que'due terzi delle Città, e Contee, che gli avranno eletti, o inviati avranno tutto il potere di Assemblea generale così pieno, e così amplo,

quan-

quanto se vi fosse presente tutta la totalità de' Cittadini, avvertendo, che in ogni riduzione di Assemblee vi sieno li Deputati della maggior parte delle Città, o de' Contadi.

Sessione XIII.

Saranno sempre, e vi rimaneranno aperte le Porte della Camera in cui i Rappresentanti gl' Uomini liberi vi si ridurranno per l' Assemblea generale; e potrà ogni persona entrarvi, rimanendovi però decentemente, eccettuato il caso in cui il bene dello Stato esigerà, che sieno chiuse.

Sessione XIV.

Sarà impresso ciascheduna settimana il giornale delle riduzioni dell' Assemblea generale, e allor quando solamente due Membri lo ricercheranno si stamperà il prò e il contro sopra ciascheduna questione, mozione, o rissoluzione, eccettuato allorchè le voci fossero prese con lo scrutinio; e allor quando saranno state prese in questo modo avrà ciaschedun Membro facoltà, se lo giudicherà a proposito, d' inserir nel giornale li motivi del suo voto.

Sessione XV.

All'oggetto, che le Leggi possano con maggior maturità esser esaminate avanti d'avere la loro sanzione; ed a fine di prevenire per quanto è possibile all'inconveniente delle determinazioni precipitate: ogni Decreto, che avrà un oggetto pubblico sarà impresso onde possa venir sottoposto all'esame del popolo avanti di farne l'ultima lettura all'Assemblea generale per discuterlo, e correggerlo in ultima istanza, ed eccettuatene l'occasioni in cui sarà indispensabile la celerità, non avranno mai la forza di legge, se non nella susseguente Sessione dell'Assemblea generale; e per soddisfare pienamente per quanto si può il pubblico, saranno completamente, e chiaramente sviluppate nel preambolo le ragioni, e i motivi, che avranno determinato i Rappresentanti a portar la Legge.

Sessione XVI.

Lo stile delle Leggi di questa Repubblica sarà il seguente.

Che sia stabilito; e fu qui stabilito dai Rap-

Rappresentanti gl' Uomini liberi della Repubblica di Pensilvania uniti in Assemblea generale, e per l' autorità ad essi impartita, e l'Assemblea generale vi apponerà il suggello a ciascun Decreto allora quando passerà in Legge. Questo sigillo sarà custodito dall' Assemblea, sarà chiamato *il Sigillo delle Leggi di Pensilvania*, e non servirà a verun altro uso.

Sessione XVII.

La Città di Filadelfia, e ciascun Contado di questa Repubblica respettivamente eleggeranno pel primo Martedì di Novembre dell' anno corrente, e così pel secondo Martedì di Ottobre ne' due anni addietro 1777. e 1778. sei persone onde rappresentarli nell' Assemblea generale. Ma siccome il solo principio, che possa in ogni tempo assicurare la Libertà, e fare, che la Legge del Paese sia la vera espressione della voce della maggior parte del Popolo, si è la rappresentazione in ragione del numero degli Abitanti, che pagano la contribuzione: così l' Assemblea generale farà in ciascheduna Città, e in ciaschedun Contado rilevar col mezzo di Schede il numero completo degl'Abitanti, che pagano contribuzione; e coman-

manderà che siano al più tardi mandate all'ultima Sessione dell'Assemblea dell'anno 1778., quale determinerà il numero de' Rappresentanti per ogni Città, e per ciaschedun Contado proporzionatamente a quello degli Abitanti contribuenti descritti in ciascheduna di queste Schede. In tal modo determinata, la rappresentanza sussisterà sullo stesso piede per anni sette consecutivi, in fine de' quali sarà fatto un nuovo censo degli Abitanti contribuenti, e sarà stabilito in conseguenza dall' Assemblea generale una nuova proporzione di rappresentanza: lo stesso sarà osservato ne' susseguenti sett'anni. Gli stipendii de' Rappresentanti nell' Assemblea generale, e di ogni altro carico dello Stato saranno pagati dal pubblico erario.

Sessione XVIII.

Affine, che ogni Uomo libero di questa Repubblica possa ancora egualmente godere per quant'è possibile del beneficio dell'elezione sino a tanto che la rappresentanza, quale fu ordinata nella precedente Sessione, possa aver il suo principio, così ogni Territorio potrà dividersi in altrettanti Distretti, potrà eleggervi li Rappresentanti, e gli altri Officiali elettivi

come

come sarà dippoi regolato dall' Assemblea di questo Stato. Ed ogni Abitante di questo Stato non avrà voce, che una sola volta di ciaschedun anno all' elezione per li Rappresentanti nell' Assemblea generale.

Sessione XIX.

Il Supremo Consiglio incaricato in questo Stato del potere esecutivo, sarà per ora composto di dodeci persone scielte nella maniera seguente.

Gl' Uomini liberi della Città di Filadelfia, e dei Contadi di Filaldefia, di Chester, e di Bucks, nello stesso tempo, e nello stesso luogo ove si farà l' elezione de' Rappresentanti per l' Assemblea generale, sceglieranno a scruttinio respettivamente una persona per la Città, ed una per ciaschedun de' Contadi sudetti: e queste persone così elette dovranno servir nel Consiglio tre anni, e non più. Gli Uomini liberi dei Contadi di Lancastro, di Yorch, di Cumberland, e di Berks nello stesso modo eleggeranno una persona per ciascheduno dei loro respettivi Contadi, e queste serviranno come Consiglieri due anni, e non più; e li Territorj di Northumberland,

e di

e di Westmoreland eleggeranno essi pure nello stesso modo una persona per ciascheduno de' loro Contadi, ma questi ultimi non serviranno al Consiglio, che un sol anno, e non più.

Allo spirar del tempo per cui ciaschedun Consigliere sarà stato eletto, gl'Uomini liberi della Città di Filadelfia, e di ciaschedun dei Contadi di questo Stato eleggeranno respettivamente una persona per divenir Membro del Consiglio per lo spazio di tre anni, e non oltre; e lo stesso sarà praticato di poi per li tre anni susseguenti. Col mezzo dell'elezioni così combinate, e di questo continuo turno vi saranno molti Uomini accostumati a trattar gli affari pubblici.

Si troverà nel Consiglio in ciaschedun anno avvenire un certo numero di persone istruite di ciò, che sarà stato fatto l'anno antecedente, e così gl'affari procederanno in una maniera più unisona, e più uniforme; e questa forma avrà la grande utilità ancora di prevenir efficacemente ogni pericolo di stabilir nello Stato un'Aristocrazia, che sarebbe nocevolissima.

Ogni posto vacante nel Consiglio a cagione di morte, di rinoncia, o per altra ragione sarà rimpiazzato alla prima elezione dalli Rappre-

sentanti l'Assemblea generale, qualora il Presidente, e il Consiglio non giudicassero a proposito d'indicare per tal oggetto una elezione particolare più vicina. Non potrà venir eletto Membro del Consiglio verun Membro dell'Assemblea generale, nè alcun Delegato al Congresso.

Il Presidente, ed il Vice Presidente saranno eletti annualmente per iscrutinio dall'Assemblea generale, e dal Consiglio riuniti, ma saranno sempre eletti fra i Membri del Consiglio. Ogni persona, che avrà servito lo Stato per il corso di tre successivi anni come Consigliere, non potrà esser riconfermato se non dopo la vacanza d'anni quattro. Ogni Membro del Consiglio in vigor del di lui Ufficio sarà il Giudice di Pace (4) per tutta la Repubblica.

Nel caso in cui in questo Stato si erigessero uno, o più Territorj; questo, o questi Territorj aggiunti eleggeranno un Consigliere, e saranno annessi ai Comitati più vicini per prender il loro posto con essi. Il Consiglio si unirà ogn'anno nello stesso luogo dell'Assemblea generale.

Il Tesoriere dello Stato, li Commissarj dell'Uffizio dell'Imprestito pubblico (5), gli Uffiziali

ziali di Marina, li raccoglitori delle Dogane, il Giudice dell'Ammiragliato, li Procuratori Generali, gli Sceriffi (6) e li Protonotarj non potranno esser eletti per la loro residenza nè nell'Assemblea generale, nè al Consiglio, nè al Congresso del Continente.

SESSIONE XX.

Il Presidente, e in di lui assenza il Vice Presidente col Consiglio, di cui cinque Membri formeranno il numero sufficiente avranno il poter di nominar, e di accordar patenti dei Giudici, agl'Officiali di Marina, al Giudice dell'Ammiragliato, al Procurator Generale, e ad ogni altro Officiale civile, e Militare eccettuato a quelli de' quali la elezione sarà stata riservata all'Assemblea generale, o al popolo, colla presente forma di Governo, e colle Leggi, che si faranno in avvenire. Potranno a qualunque Uffizio, che rimarrà vacuo per morte, rinoncia, sospensione, o destituzione elegger provisoriamente sino a che vi si possa provedere col tempo, e nel modo ordinato dalla Legge, o dalla presente costituzione.

Questi corrisponderanno cogli altri Stati, faranno tutti gli affari cogl'Uffiziali del Go-

verno civili, e Militari, e prepareranno quelli, che lor sembrassero necessari di presentarsi all' Assemblea generale. Sederanno come Giudici per intender, e giudicar le accuse dei delitti di Stato, e si faranno assister in queste occasioni dai Giudici della Corte Suprema, ma solo per sentirne la loro opinione. Avranno la facoltà d' accordar grazie, di rimetter le multe in ogni caso, e di qualunque natura, ad eccezione dei debiti di Stato: e nel caso di tradimento, e di omicidio avranno diritto d' accordare non la grazia, ma un *pro nunc* sino al fine della susseguente Sessione dell' Assemblea generale. Quanto ai delitti di Stato, il corpo legislativo avrà solo, ed esclusivamente il diritto di rimettere, o di mitigarne la pena.

Il Pressidente, ed il Consiglio veglieranno ancora perchè le Leggi siano fedelmente eseguite: saranno incaricati della esecuzione delle misure, che saranno state prese dall' Assemblea generale, e potranno indirizzarsi all' erario per le summe di cui questa Assemblea avrà disposto. Potranno ancora metter un sequestro ed un *embargo* su tutte le derrate, o mercanzie, e proibirne l' asporto per un tempo, che non ecceda giorni trenta, e ciò soltanto in

tem-

tempo di vacanza dell' Assemblea generale. Potranno accordar delle concessioni nel caso in cui la Legge avrà giudicato a proposito di restringer l'uso di certe cose ad alcune formalità: ed essi avranno il poter di convocare allor che lo giudicheranno a proposito l'Assemblea generale per un termine più vicino di quello, a cui fosse stata prorogata. Il Pressidente sarà il Commandante in capo delle Truppe dello Stato, ma non potrà comandar in persona se non allor quando sarà autorizzato dal Consiglio, e solo per quel tempo, per cui il Consiglio lo approverà.

Il Pressidente, e il Consiglio avranno un Secretario e terranno un Giornale regolato di tutto ciò, che verrà fatto in Consiglio, nel quale ciaschedun Membro potrà inserirvi la sua opposizione contraria all' opinione, che sarà stata approvata colle ragioni, che l'appoggiavano.

SESSIONE XXI.

Tutte le commissioni saranno date *in nome, e coll' autorità degl' Uomini liberi della Repubblica di Pensilvania*: saranno suggellate col suggello dello Stato, sottoscritte dal Pressiden-

te, o Vice Presidente, e verificate dal Secretario. Questo suggello sarà custodito dal Consiglio.

Sessione XXII.

Ogni Offiziale di Stato sia di giustizia, sia d'amministrazione potrà essere inquisito dall'Assemblea generale per mala amministrazione sia pel corso in cui sarà stato rivestito del suo Offizio, sia dopo, ch'esso l'avrà abbandonato per dimissione, o per lo spirar del suo tempo. Tutte le cause saranno portate avanti il Presidente, o Vice Presidente, e Consiglio, che le ascolteranno, e giudicheranno.

Sessione XXIII.

I Giudici della Corte Suprema di Giustizia avranno il loro salario determinato: le loro commissioni dureranno solo sett'anni: al compir di questo termine potranno frattanto esserne di nuovo istituiti: ma essi saranno ammovibili dall'Assemblea generale in ogni tempo per cattiva direzione. Non potranno esser eletti Membri del Congresso del continente nè del Consiglio incaricato dal poter esecutivo, nè dell'Assemblea generale. Non potranno posse-

dere

dere verun altro Officio civile, o Militare, e loro sarà espressamente vietato di prender o ricever onorario di sorte alcuna, o esazioni d' alcuna specie.

Sessione XXIV.

La Corte Suprema, e le differenti Corti dei Placiti comuni di questa Repubblica avranno, oltre il potere ordinario, il poter ancora delle Corti di Cancelleria per tutto ciò, che avrà rapporto alla conservazione dei testimonj, all'acquisto delle prove nei luoghi situati fuori di Stato, e alla custodia delle persone, e dei beni di quelli, che la legge dichiara incapaci di governarsi da se medesimi: e avranno ogni altro potere, che giudicheranno a proposito le future Assemblee di assegnarle, quando non saranno incompatibili colla presente Costituzione.

Sessione XXV.

Come si praticò sino in presente li Giurati (7) faranno i processi: e viene raccomandato al corpo legislativo di questo Stato di provedere con leggi contro ogni corruzione, o

parzialità nella formazion del Catalogo nella scielta, e nella nomina de' giurati.

Sessione XXVI.

Si faranno tutti li tre mesi in cadauna Città, e Contado le Corti di Sessioni quelle dei Placiti comuni, e le Corti degli Orfani. Il Corpo legislativo avrà il poter di stabilire quelle altre Corti, che reputerà proprie al bene degli abitanti dello Stato. Tutte le Corti saranno aperte, e la Giustizia sarà amministrata imparzialmente senza corruzione, senza altro ritardo, che quello, che indispensabilmente si rende necessario.

Tutti gli Offiziali avranno salarj proporzionati ai lor serviggi, ma moderati: e se alcun Offiziale ne prendesse direttamente, o indirettamente altri, o maggiori, oltre gli assegnatigli dalla Legge, diverrà incapace di posseder per sempre alcun altro Offizio in questo Stato.

Sessione XXVII.

Ogni Processo sarà principiato in nome, e coll'autorità degli Uomini liberi della Repubblica di Pensilvania, e le querelle (8) termine-

ranno con queste parole, *contro la pace, e la dignità degli Uomini liberi di Pensilvania.*

Il titolo di tutte le procedure in questo Stato, sarà *la Repubblica di Pensilvania.*

Sessione XXVIII.

Ogni qual volta che non vi sia una violenta presunzion di fraude, un debitore non sarà ritenuto in carcere, quando con buona fede abbia fatto a' di lui creditori una cessione de' proprii beni reali, e personali, nel modo, che sarà in avvenire regolato dalle leggi. Ogni prigioniero sarà rilasciato dalla carcere, quando abbia dato cauzion sufficiente, eccettuato per li debiti capitali, allor che vi siano delle prove evidenti, e delle fortissime presunzioni.

Sessione XXIX.

Non si esiggeranno eccedenti cauzioni ed arresti nel caso in cui la cauzione sarà ammessa, e ogni penalità sarà moderata.

Sessione XXX.

Si eleggeranno i Giudici di Pace dalli Proprietarj in ciascheduna Città e Contado respettivamente: cioè a dire si eleggeranno due, o più persone per ciaschedun Quartiere, o Distretto, come verrà in avvenire ordinato dalla Legge, e li nomi di queste persone saranno presentati in Consiglio al Presidente, che darà le commissioni ad una o più per il Quartiere o per lo Distretto che le avrà presentate. Queste commissioni saranno per sette anni, e gli impiegati saranno ammovibili per cattiva direzione dall' Assemblea generale. Ma se qualche Città, Contado, Quartieri, o Distretto, nella Repubblica volesse cambiar in avvenire la maniera prescritta nell'articolo di nominar li Giudici di Pace, l' Assemblea Generale potrà far leggi per regolarlo dietro il desiderio, e la pluralità de' Proprietarj della Città, Contado, Quartiere, o Distretto.

Non potrà verun Giudice di Pace divenir Membro dell' Assemblea generale, quando non abbia dimesso questo Offizio: non sarà permesso di prender alcuna mercede, salario, onorario di qualunque sorta, se non quelli, che verranno stabiliti dal futuro corpo legislativo.

Sessione XXXI.

Li Sceriffi e Coroners (8) verranno annualmente eletti in ciascheduna Città, e Contado dagli Uomini liberi, cioè due persone per ciaschedun Officio, ad una delle quali il Presidente in Consiglio darà la commissione dell' Officio per cui sarà stata presentata. Nessuno potrà più oltre d'anni tre consecutivi continuare nell'Officio di Sceriffo, nè potrà esser rieletto se non passati anni quattro.

L'elezione degli Sceriffi, e Coroners si farà al tempo, e luogo stabilito dall'elezione de' Rappresentanti e li Commissarj, Assessori, e altri Offiziali eletti dal Popolo saranno ancora nel luogo, e nel modo praticati sino ad ora, qual'ora il futuro Corpo legislativo di questo Stato non giudichi a proposito di apporvi altri cambiamenti, o d'ordinare diversamente.

Sessione XXXII.

Ogni elezione, che o dal Popolo, o dall' Assemblea generale verrà fatta a scrutinio, sarà libera, e volontaria. Ogni elettore che riceverà qualche dono o ricompensa pel suo voto

sia in denaro, o in viveri, o in liquori, o in qualunque altro modo, perderà il diritto d'elegger per la prima volta, e subirà innoltre quelle penalità, che verranno ordinate dalla Legge futura; e ogni persona, che per esser eletta promettesse, o donasse direttamente, o indirettamente qualche cosa sarà per questo resa incapace di esser impiegata nell'anno seguente.

Sessione XXXIII.

In avvenire saranno pagati al Tesoro pubblico gl'onorarj tutti, le concessioni a prezzo di denaro, le multe, e le confiscazioni, che sino in presente venivano pagate al Governatore o a di lui Deputati per le spese del Governo, qualora il futuro Corpo legislativo non le abolisse, o non vi facesse qualche cambiamento.

Sessione XXXIV.

Verrà stabilito in ciascheduna Città, e Contado, un'Offizio per la verificazione delle ultime volontà degli Uomini e per accordare Lettere d'amministrazione (10) ed un altro per il Deposito degl'atti. Gli Offiziali saranno nominati dall'Assemblea generale ammovibili a

sua

sua disposizione, e riceveranno le loro incombenze dal Pressidente, o Consiglio.

Sessione XXXV.

Sarà libera la stampa per ciascheduno, che vorrà esaminar gli atti del Corpo legislativo, o qualunque altro ramo del Governo.

Sessione XXXVI.

Siccome per conservare la sua indipendenza ogni Uomo libero (quando non abbia un sufficiente stato di fortuna) deve aver qualche proffessione, o qualche mestiere, far qualche commercio, o tener un'affittanza, che possa farlo onestamente vivere: non vi può esser perciò nè necessità, nè vantaggio di stabilir impieghi lucrativi i cui effetti ordinarii in quelli, che li possedono, o che vi aspirano, formino una dipendenza, ed una servitù indegna di un'Uomo libero, e formino nel popolo moltiplicità di lagnanze, e di fazioni, la corruzione, e il disordine. Ma se un'Uomo è chiamato al pubblico servizio in pregiudizio de' proprj suoi affari, deve pretendere una ragionevole indennizazione. Ogni volta,

che

che un impiego per l'incremento delle sue utilità, o per qualche altra cagione diverrà tanto vantaggioso onde invogliare il desiderio, e attraere a se il concorso di molti, sarà opera del Corpo legislativo di diminuirne il profitto.

Sessione XXXVII.

Verranno al più presto, che sarà possibile, dal Corpo legislativo di questo Stato riformate le leggi penali seguite sino in presente: saranno in alcuni casi meno sanguinarie le punizioni, e generalmente più proporzionate ai delitti.

Sessione XXXVIII.

Si stabiliranno alcune Prigioni ove i Rei convinti di delitto non capitale si castigheranno con la pena de' lavori faticosi, e ciò per allontanare più efficacemente il delitto colla vista di continui castighi lunghi, e sottoposti agli occhj di tutti. I Rei saranno impiegati al lavoro dell'opere pubbliche onde riparar gli oltraggi, che avranno fatto ai particolari. Ogni uno potrà aver la licenza a certe ore di entrar nella casa di forza per vedere li prigionieri al lavoro.

Sessione XXXIX.

Ogni Offiziale sia della giustizia, sia dell' amministrazione, sia della guerra, esercente qualche ramo d'autorità in questa Repubblica farà il giuramento o attestato di fedeltà seguente e così il giuramento degli Offiziali avanti d'entrar nelle loro funzioni.

Giuramento o Attestato di fedeltà

Io N. N. giuro (o affermo) che sarò sinceramente attaccato, e fedele alla Repubblica di Pensilvania, e che nè direttamente, nè indirettamente farò verun atto, nè verun'altra cosa pregiudiziale, o nociva alla Costituzione, nè al governo, quali già sono stati stabiliti dalla commissione straordinaria.

Giuramento o Attestato degli Offiziali.

Giuro io N. N. (o attesto) che adempirò fedelmente l'Offizio di per il di che quindi farò giustizia imparzialmente, e la farò esattamente a tutti per quanto la mia mente, e le mie cognizioni me lo suggeriranno, seguendo la legge.

Sessione XL.

Non si aggraverà d'imposizione alcuna il Popolo di questo Stato, nè verranno pagate contribuzioni di sorte alcuna, se non in vigor d'una legge apposita. E prima che si faccia questa Legge per ordinar qualche imposta, conviene, che apparisca chiaramente al Corpo legislativo, che l'oggetto per cui verrà imposta la contribuzione sarà più utile allo Stato di quel che il denaro della tassa lo potesse essere in mano del particolare se non fosse levata. Quallora questa regola venga osservata rigorosamente, le contribuzioni non saranno giammai un peso pel Popolo.

Sessione XLI.

Ogni forastiero di buoni costumi, che verrà a stabilirsi in questo Stato, subito che faccia il giuramento, o l'Attestato di fedeltà allo Stato, potrà comprare, o acquistare colle forme di giustizia possedere, e trasmettere li beni in terre, o in altri beni reali: e dopo un anno di ressidenza sarà riputato vero, e libero Cittadino, e participerà a tutti li diritti

dei sudditi naturali, e di questo Stato, non potendo però se non dopo l'abitazione di anni due esserne eletto Rappresentante.

SESSIONE XLII.

Agli Abitanti di questo Stato sarà libera la caccia d'ogni sorte d'Animali nelle stagioni convenienti sulle terre, che possederanno, e sopra tutte le altre Terre aperte, e non circondate: sarà ancora ad ognuno permesso di pescare in ogni Fiume navigabile, o altre acque, che non siano di proprietà particolare di alcuno.

SESSIONE XLIII.

In ciaschedun Contado verranno stabilite dal Corpo legislativo una, o più scuole, perchè li Giovanetti possano venirvi convenientemente, e comodamente instruiti: si determineranno ai Maestri sui Fondi pubblici salarj, che li pongano in istato d'educarli ad un prezzo minimo, e tutte le utili cognizioni saranno debitamente incoraggiate, e perfezionate in una, o più università.

Sessione XLIV.

Si faranno Leggi per l'incoraggiamento della virtù, e per prevenir i vizj, e la depravazion de' costumi. Queste Leggi saranno costantemente mantenute in vigore, e si prenderanno tutte le necessarie precauzioni perchè vengano esattamente eseguite. Tutte le società religiose, o corpi, che sin a questo tempo si sono formati, ed uniti per l'avvanzamento della Religione, e delle conoscenze, o per altri oggetti pietosi, e caritatevoli saranno animate, e conservate nel godimento de' privileggj, immunità, e beni, de' quali godevano, o di cui aveano il diritto di godere sotto le Leggi, e l'antica costituzion dello Stato.

Sessione XLV.

Si dichiara col presente Articolo, che la *dichiarazione espositiva de' diritti* forma parte della costituzione di questa Repubblica, e non deve giammai sotto verun pretesto esserne violata.

Sessione XLVI.

Affinchè la Libertà di questa Repubblica possa esser per sempre inviolabilmente conservata, già nel secondo Martedì di Ottobre dell' anno 1783., e il secondo Martedì d' Ottobre in ciaschedun settimo anno dopo di quello, verranno poi scielte due persone per ciascheduna Città, e Contado dagli Uomini liberi di ciascheduna Città, e Contado respettivamente.

Questi differenti Membri formeranno un Corpo chiamato il Consiglio de' Censori, che s' unirà ogni secondo Lunedì del Mese di Novembre, che seguirà dopo la loro elezione. La pluralità de' Membri di questo Consiglio formerà in ogni caso un numero sufficiente per decidere; salvo se vi fosse questione di convocare una commission straordinaria: per questo solo caso bisognerà, che li due terzi della totalità de' Membri eletti vi concorrano. Sarà dover di questo Consiglio di esaminare se la costituzione sia stata conservata in ogni sua parte, senza la minima lesione, e se li Corpi incaricati del poter legislativo, e esecutivo hanno adempiute le loro funzioni come guardiani del Popolo, o se si sono arrogati, o si sono

esercitati in altri, o maggiori diritti, di quelli che loro furono appoggiati dalla costituzione. Dovranno ancora esaminare se le pubbliche contribuzioni sieno state imposte, e levate giustamente in ogni angolo della Repubblica; quale sia stato l'impiego de'fondi pubblici, e se le Leggi siano state bene e dovutamente eseguite.

Per adempiere questo oggetto avranno essi il potere di far comparire chiunque avanti di loro, di farsi recar le carte, e registri, che saranno necessarj: avranno l'autorità di far censure pubbliche, di ordinare la vendetta dei delitti di Stato, e di comandare al Corpo legislativo l'abrogazione delle Leggi, che lor sembreranno esser state fatte nelli principj opposti alla costituzione. Avranno questo potere per il corso di un intero anno dal giorno della loro elezione, ma non al di là.

Il Consiglio de' Censori avrà medesimamente il potere di far convocare una Commission straordinaria, che dovrà unirsi due Anni dopo, che seguirà la cessione di detto consiglio se loro sembrerà, che vi sia qualche Articolo della Costituzione da correggersi come diffettoso: di spiegarne alcuno, che non fosse chiaramente espresso, o d'aggiungerne altri, che fossero necessarj alla conservazione dei diritti, e feli-

cità

cità del Popolo. Ma gli Articoli, che si proporranno per la correzione; e le correzioni proposte, siccome gli Articoli d'aggiungersi, o da abrogarsi saranno autenticamente pubblicati almeno sei Mesi avanti il giorno determinato per l'elezione della Commissione straordinaria, affine, che il Popolo abbia la comodità di esaminarli, e di dare a suoi Delegati le istruzioni su cadauno oggetto.

A Filadelfia il giorno 28 Settembre 1776. La Commissione straordinaria ordinò che la presente Constituzione sarebbe sottoscritta dal Dottor Beniamino Franklin, cui essa si avea scelto a Presidente; ed inoltre che sarebbe sottoscritta dal Secretario Giovanni Morris, e da tutti gli attuali Membri della Commissione presenti a questa ultima Sessione al cui terminare si è disciolta.

Fine della Costituzione.

OSSERVAZIONE

DI UN AMERICANO.

(1) Forse alcuno si maraviglierà di trovare in un Paese dove si reputano gl' Uomini tutti liberi, una distinzione tra di loro. Due Classi d' Uomini esistono nell' America, che non sono liberi. L'una interamente schiava, e sono li Negri. A vero dire moltissime, ed anzi la maggior parte delle Colonie si sono sempre opposte alla loro importazione, e sovvente fecero Leggi per impedirla: ma siccome per la sanzione di queste Leggi era necessaria l' approvazione del Re, non furono perciò giammai stabilite, essendo stata sempre ricusata come contraria agl' interessi della Compagnia Inglese dell' Africa: Ora la proibizione di introdurre queste infelici Vittime dell' avarizia europea fu la prima tra le disposizioni del Congresso Generale, quale non si dubita, che non abbia fra poco a deliberare sulla condizione dei Negri attualmente esistenti in tutta la superficie dei tredeci cantoni uniti: Poichè quantunque molti Proprietarj di Pensilvania abbiano loro concessa la libertà, pure ancora vi

sono

sono Schiavi in questa Colonia, e moltissimi se ne ritrovano nelle Colonie Meridionali.

L' altra Classe di Uomini non liberi non geme nella schiavitù; ma è priva della libertà nel senso politico di questo vocabolo, che contiene la parte, che ha ciascheduno nel governo, e il diritto di votare nelle elezioni de' pubblici Offiziali. Questa seconda classe si suddivide in molte specie, e comprende.

I. Li Figli minori, ossian quelli, che non hanno compito l'Anno ventesimo. Siccome son questi generalmente senza proprietà sino a questa età, e sotto l'immediata Autorità dei loro Genitori si suppone, che questi avriano troppa influenza sui loro suffraggi.

II. Li Garzoni d' un Commerciante, o di un Bottegajo per la ragione addotta pei Figli coi Genitori.

III. Per ultimo li Servi salariati, e questi sono generalmente degl' Avventurieri arrivati dall' Inghilterra, dall' Irlanda, e dalla Germania.

Alcuni tra questi emigrati non avendo di che pagare il loro trasporto dall' Europa si accordano coi Capitani delle Navi di prestargli il loro servigio, ed alle persone, alle quali li cedettero per il corso di uno, due, o tre,

ò quattro Anni più, o meno in luogo di denaro: l'età, e l'abilità del Servo regolano la durata dell' ingaggio: gli Artigiani già adulti restano obbligati per poco tempo.

Li Capitanj al loro arrivo in America cedono agli Abitanti bisognosi di Servi questo obbligo di servizio. Ma conviene, che la Cessione si faccia avanti un Magistrato con un atto in iscritto, che ne regola l'accordo a norma della ragione, e della giustizia, promettendo il Padrone, che sarà il Servo convenevolmente pasciuto, vestito, e alloggiato, ec. che gli si insegnerà a leggere, a scrivere, e li principj dell' Aritmetica, che sarà iniziato in qualche mestiere, o instruito in una professione da cui possa in avvenire procurarsi la sussistenza, e che al fine del suo accordo, sarà posto in libertà, e riceverà dal suo Padrone, licenziandosi da lui un vestiario intero, e masserizie nuove. Una copia di questo accordo viene rilasciata al Servo, altra ne rimane sui registri del Magistrato, a cui può il Servo ricorrere qualunque volta il di lui Padrone lo maltratti, o fedelmente non eseguisca li patti dell' accordo.

Questo ottimo costume agevola nuovi abitanti alle Colonie, e somministra il modo ai

po-

poveri europei del loro trasporto in un paese in cui si preparano ad un' industria, che lor assicura in avvenire un' onesta sussistenza.

(2) Nota dell' Editore. A questo luogo si reputa necessarissimo di richiamarsi la deffinizione della libertà d' un Americano nell' antecedente Annotazione. Il senso politico di questo vocabolo comprende una parte nel governo, e il diritto di votare nell' Elezioni de' pubblici Officiali. Ogn' Uomo è nato per godere di questa sorta di libertà. Altrove fu dimostrato, che coloro, che ad altri trasmisero cotesto natural diritto, temendo di non poterlo esercitare da se medesimi, con maggior vantaggio se ne valsero, e continuano a servirsene nella stessa ampiezza come coloro, che intesero di riservarselo individualmente.

(3) Il *Warant* è un Ordine rilasciato dagli Offiziali di giustizia, come nell' Inghilterra dai Secretarj di Stato per poter far ricerche di persone, o di cose, ed assicurarsene: fu così denominato perchè quello che lo rilascia n' è responsabile, e *garante*. Conviene, che sia espressa la cagione per cui il *Warant* viene rilasciato siccome il nome della persona, o la cosa,

che

che ne sono l'oggetto. Ogni *General Warant*, cioè Warant, che ordinasse la ricerca o l'arresto di una persona, o di una cosa senza special designazione, è contrario alle Leggi.

Il Warant si concede ordinariamente alla richiesta di una parte civile, o della parte pubblica, che deggiono somministrar sufficienti prove, onde ottenerlo.

(4) I Giudici di Pace sono giudici inferiori, incaricati della giuridica amministrazione, e della polizia. Essi hanno dritto di far arrestare le Genti, che intorbidano la pubblica tranquillità. Ve ne sono molti in ogni Contado, e formano una Corte, che prende cognizione di molte spezie di delitti anco Capitali.

I Membri del Consiglio di Stato di Pensilvania hanno per il loro Officio l'Autorità di giudici di pace, in tutto lo Stato; ma quella dei giudici di pace propriamente detti, è circoscritta nei limiti del loro Contado.

(5) L'Officio del pubblico Imprestito è una Banca i cui Biglietti hanno corso nello Stato. Ella presta, ipotecando il suo credito su fondi di terra, sino alla metà del valore della terra ipotecata: Quegli, che riceve a imprestito

ri-

rimane in possesso della sua terra, e libera, e salda nello spazio di sedici Anni per via di annualità, gli interessi, e il Capitale.

L'oggetto di tutto questo Articolo è di escludere dai Corpi principali dello Stato tutte le persone, che esercitano impieghi lucrosi.

(6) Lo *Sceriffo* è il primo Magistrato del Contado; questo vocabolo viene da *Shire*, che in Inglese significa *Contea*. Lo Sceriffo presiede all'Assemblea del Contado, e fa la lista dei Giurati. Egli diventa in una medesima fiata Officiale di Amministrazione, e Giudice in certi casi. Questo è un importantissimo impiego.

(7) La procedura per Giurati trae la sua origine dall'antico dritto di esser giudicato dai suoi Pari. In Inghilterra non vi sono che i liberi proprietarj di fondi, che possano esser Giurati. La stessa cosa si pratica nell' America. Lo *Sceriffo* forma ogn'Anno una nota dei liberi proprietarj de' fondi della Contea, e qual'ora viene ordinato da Giudici, che sia proceduto da un Giurato, scielgono dalla nota un certo numero di persone registrate, e sempre maggior di quello che è d'uopo per com-

porre

porre il Giurato. In alcune Provincie, come in quella della Baja di Massachusett un fanciullo tira a sorte li nomi de' Giurati: Le parti contendenti in argomento sia Civile, che Criminale possono oltre il caso di processo del Giudizio accordato dalla Legge, escluderne un numero maggiore senz' addur veruna ragione. I Giurati in materia Civile sono chiamati per prononciare la lor sentenza sopra li punti di fatto, e tàlora su quelli di dritto; il loro Giudizio si chiama *Verdict* dal Vocabolo Latino *vere dictum* detto veritiero, ed è portato al Giudice, che decide a tenor della Legge. La nota seguente indicherà le loro funzioni in materia Criminale.

(8) La parola inglese *indictement*, che fu tradotto querela, è effettivamente il primo atto della criminal procedura. Il *Bill d' indictement* viene rimesso ad un gran Giurato, cioè ad un Giurato composto almeno di quindeci persone, che scrive sopra del Bill *ignoramus* se non vi ha fondamento dell' accusa. Ovvero *Billa vera* se è appoggiato: ma per risponder con quest' ultima espressione, e autorizzarne l'accusa vi bisognano dodeci voci dei Membri riuniti del gran Giurato: in quest' ultimo caso

la

la querela viene accolta, e l'accusato diviene *indicted* ossia querelato; si procede di poi alle informazioni per un piccolo giurato composto di sole dodeci persone. Quando sia finito il processo, e che l'accusato sia stato inteso o da per se stesso, o per mezzo de' suoi diffensori, il piccolo Giurato prononcia *Guilty*, cioè esso è colpevole, o *Non Guilty* se non è colpevole, ma il primo Giudizio non può aver luogo se non per l'unanime voto de' dodeci giurati: il Giudice di poi apre la Legge, e prononcia la pena prescrittagli dalla stessa Legge.

(9) Il *Coroner* è un Giudice che informa nei casi d'Omicidio, o di Cadaveri esposti: in Inghilterra fa conoscenza anco de' naufraggj, e dei tesori ritrovati, ma non esistendo questa barbara giurisprudenza nell'America, il di lei Officio si restrigne al primo Articolo: supplisce anco in mancanza dello Sceriffo in tutte le di lui incombenze, sia in caso di absenza, sia in caso di rifiuto.

(10) *Le Lettere d'Amministrazione* traggono la loro origine dal dritto, che tempo fa aveano i Re d'Inghilterra da essi poscia trasfuso

fuso ne' Vescovi, di impadronirsi delle successioni intestate, e di disporre de' Beni in tal forma devoluti: l'oggetto di questo dritto più non sussiste, ma vi restò la forma delle Lettere d'Amministrazione per autorizzar gl'Eredi a mettersi in possesso, ed obbligarli al pagamento de' debiti ec. Si rilasciano anco le Lettere d' Amministrazione se l' Erede sia minore. L' Offizio creato da quest' Articolo riunirà nella Pensilvania tutte queste funzioni.

FINE.